

*Comune di BARADILI*

*Provincia di Oristano*

# **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**(Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 54 del 24.11.2020)**

## S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	<b>CAPO I</b>		<b>CAPO V</b>
	<b>Disposizioni preliminari e generali</b>		<b>Presidenza e segreteria dell'adunanza</b>
1	Oggetto del regolamento.	27	Disciplina delle adunanze.
2	Surroga dei consiglieri.	28	Persone ammesse nella sala delle adunanze.
3	Luogo delle adunanze consiliari.	29	Segreteria dell'adunanza.
4	Funzioni rappresentative.	30	Scrutatori - Nomina - Funzioni.
5	Maggioranza e minoranza.		
6	Presidenza del consiglio comunale.		<b>CAPO VI</b>
7	Presidente e Vice Presidente del consiglio comunale.		<b>Delle sedute del consiglio</b>
8	Computo della maggioranza richiesta	31	Dei posti e degli interventi.
	<b>CAPO II</b>	32	Ordine dei lavori - Sedute deserte.
	<b>Gruppi consiliari</b>	33	Inizio dei lavori.
	<b>Commissioni consiliari</b>	34	Verifica del numero legale.
	<b>Rappresentanti del comune</b>	35	Comportamento dei consiglieri.
9	Costituzione dei gruppi consiliari.	36	Esercizio del mandato elettivo - Decadenza.
10	Conferenze dei capigruppo.	37	Partecipazione dell'assessore non consigliere.
11	Commissioni consiliari.	38	Adunanze consiliari aperte.
12	Costituzione di commissioni speciali.	39	Chiusura della discussione.
13	Nomina e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune.	40	Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.
	<b>CAPO III</b>		<b>CAPO VII</b>
	<b>Diritto d'iniziativa dei consiglieri comunali</b>		<b>Delle votazioni</b>
14	Diritto di iniziativa.	41	Sistemi di votazione.
15	Diritto di presentare mozioni.	42	Annullamento e rinnovazione della votazione.
16	Diritto di presentare interpellanze.	43	Interventi nel corso della votazione.
17	Diritto di presentare interrogazioni.	44	Mozioni d'ordine.
18	Mozioni, interpellanze e interrogazioni – Discussione congiunta.	45	Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.
19	Ordini del giorno.	46	Dichiarazioni di voto.
	<b>CAPO IV</b>	47	Votazione per parti.
	<b>Convocazione del consiglio - Ordine del giorno</b>	48	Computo della maggioranza.
20	Convocazione del consiglio comunale.		<b>CAPO VIII</b>
21	Distinzione delle sedute - Definizioni.	49	<b>Dei verbali delle sedute</b>
22	Avviso di convocazione - Modalità e termini.	50	Verbale delle sedute - Contenuto e firma.
23	Ordine del giorno.	51	Disciplina delle sedute in videoconferenza
24	Deposito degli atti per la consultazione.	52	Comunicazione delle decisioni del consiglio
25	Emendamenti: presentazione, discussione e votazione.		Diritto di informazione dei consiglieri comunali
26	Registrazioni audiovisive.		
		53	<b>CAPO IX</b>
		54	<b>Disposizioni finali</b>
		55	Sede e attrezzature del Consiglio Comunale.
		56	Rinvio.
		57	Tutela dei dati personali.
		58	Entrata in vigore..
		59	Pubblicità del regolamento.
		60	

## **CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del consiglio comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello statuto ed in relazione al disposto dell'art. 38, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### **Art. 2 – Surroga dei consiglieri.**

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nessuna nuova deliberazione può essere assunta prima della ricostituzione completa dell'organo.
4. Il Consiglio comunale reste in carica, per la durata stabilita dalla legge, sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili

### **Art. 3 - Luogo delle adunanze consiliari.**

1. Il consiglio comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala delle adunanze presso la sede Comunale sita in Via Vittorio Emanuele 3.
2. Il Sindaco, in via eccezionale, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei consiglieri, potrà autorizzare lo svolgimento del Consiglio in luogo diverso dalla sede comunale.
3. Il Sindaco potrà inoltre convocarlo, in diverso luogo, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o per gravi motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, dandone avviso alla cittadinanza almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori mediante avviso da pubblicarsi all'albo pretorio.
4. Il luogo di riunione non è mai fissato fuori del territorio del comune fatta eccezione dei casi di seduta congiunta con organi di altri enti.
5. All'esterno del luogo di riunione sono esposte la bandiera nazionale e quella dell'Unione europea così come prescrive l'art. 38, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Sono osservate le norme del regolamento approvato con D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.
6. Il consiglio comunale, quando particolari circostanze lo impongono si svolgerà in videoconferenza. In tal caso le sedute si svolgeranno secondo le disposizioni del successivo articolo 50.
7. Fuori dei casi previsti e/o imposti dalla Legge, spetta al sindaco, quale presidente del consiglio comunale, o a chi lo sostituisce per legge, decidere quando la seduta si svolgerà in videoconferenza.

### **Art. 4 - Funzioni rappresentative.**

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale, nonché a quelle cui l'amministrazione comunale aderisce.
2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.
3. La delegazione viene costituita dal sindaco, sentiti i capigruppo.

**Art. 5 – Maggioranza e minoranza.**

1. Ai fini del presente regolamento, per maggioranza si intendono i consiglieri appartenenti alle liste che sostengono il Sindaco.
2. Per minoranza si intendono i consiglieri eletti nelle altre liste.

**Art. 6 – Presidenza del consiglio comunale.**

1. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco
2. Le funzioni vicarie del presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato nel rispetto delle modalità di cui all'art. 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, intendendosi colui che è stato eletto Consigliere comunale ed ha ottenuto la cifra elettorale più alta, ottenuta sommando i voti di lista i voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla stessa carica proclamati Consiglieri.
3. In caso di parità di voti oppure di assenza o impedimento del Consigliere anziano è considerato tale quelle presente più anziano di età

**Art. 7 – Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale.**

1. Il Sindaco - Presidente del Consiglio:
  - a) rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto;
  - b) convoca il Consiglio e forma l'ordine del giorno, vigilando sul rispetto dei termini di preavviso.
  - c) riunisce il Consiglio su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
  - d) dirama l'ordine del giorno formulato su proposte compiutamente istruite;
  - e) presiede e disciplina la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, con facoltà di dare e togliere la parola e di chiamare a riferire i responsabili dei servizi e il personale comunale a seconda della necessità;
  - f) proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta;
  - g) firma, insieme al Segretario Comunale, i relativi verbali;
  - l) esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio Comunale dalle sedute ai fini dell'eventuale avvio della procedura di decadenza, di cui allo Statuto Comunale;
  - m) cura i rapporti con i rappresentanti di altre istituzioni pubbliche interessate a conoscere l'attività o il funzionamento dei consigli comunali.

**Art. 8 – Computo della maggioranza richiesta.**

1. Quando, per la validità della seduta del consiglio comunale, è richiesta la presenza di un numero minimo di componenti, nel caso questo numero assommi a una cifra decimale, se non diversamente previsto, si procede all'arrotondamento aritmetico all'unità superiore.
2. La disciplina del precedente comma 1 trova applicazione anche per determinare la maggioranza richiesta per le votazioni.

**CAPO II**  
**GRUPPI CONSILIARI**  
**COMMISSIONI CONSILIARI**  
**RAPPRESENTANTI DEL COMUNE**

**Art. 9 - Costituzione dei gruppi consiliari.**

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto ne dà comunicazione scritta al presidente del consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del presidente del nuovo gruppo.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri.
3. Se una lista è rappresentata da un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. I singoli gruppi comunicano, per iscritto, al presidente del consiglio, il nome del proprio capogruppo, entro la prima riunione del consiglio neo eletto.
5. Con la stessa procedura sono segnalate le successive variazioni della persona del capogruppo.
6. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo ad ogni effetto per la maggioranza il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti, escluso il sindaco; per la minoranza il candidato sindaco non eletto.
7. In caso di assenza del capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un consigliere designato dai componenti presenti.
8. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative di cui al precedente comma 3.
9. Qualora più consiglieri vengono a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto è data comunicazione per iscritto al presidente del consiglio comunale.

**Art. 10 - Conferenze dei capigruppo.**

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del presidente del consiglio, che concorre a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del consiglio.
2. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal consiglio comunale, con apposite deliberazioni.
3. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci, ogni qual volta il Presidente medesimo o chi ne fa le veci ne ravvisi la necessità. Alla riunione partecipa, se richiesto dal presidente, il segretario comunale od il suo sostituto ed assistono i funzionari comunali richiesti dal presidente.
4. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.
6. Delle riunioni della conferenza dei capigruppo, viene redatto verbale.
7. I consiglieri comunali lavoratori dipendenti facenti parte della conferenza dei capigruppo, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni della conferenza, per la loro effettiva durata.

**Art. 11 - Commissioni consiliari.**

1. Il consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti, commissioni consiliari:
  - consultive permanenti;
  - consultive straordinarie di studio;
2. Apposito regolamento ne disciplina la istituzione, la nomina ed il funzionamento.
3. Nessuna commissione è istituita prima dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 2.

**Art. 12 - Costituzione di commissioni speciali.**

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
3. Con l'atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti, nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commissione, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del presidente.
7. Il sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri.

**Art. 13 - Nomina e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune.**

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, trova applicazione l'art. 50, comma 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 42, comma 2, lettera m), del T.U. n. 267/2000.
3. Quando il consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
4. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

### **CAPO III DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI**

#### **Art. 14 - Diritto d'iniziativa.**

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di interesse della comunità locale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
2. Ogni consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del comune e fare raccomandazioni.
3. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.
4. Ai sensi dell'art. 43, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, ogni consigliere ha altresì diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo.

#### **Art. 15 – Diritto di presentare mozioni.**

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto a promuovere od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del sindaco o della giunta comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'amministrazione.
2. Le mozioni sono presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare, successiva alla presentazione. Questa ha luogo entro 20 giorni quando è sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al comune e contiene la domanda di convocazione del consiglio.
3. Il presentatore svolge la mozione nel tempo di 10 minuti ed ha 3 minuti per la replica.

#### **Art. 16 - Diritto di presentare interpellanze.**

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del sindaco o degli assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

#### **Art. 17 - Diritto di presentare interrogazioni.**

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al sindaco o a un assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti sono stati adottati o si intendono adottare in relazione all'oggetto medesimo.
3. Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione, la presenta per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
4. Il sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:
  - a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento;

- b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
5. Se l'interrogazione è ritenuta non proponibile il sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego.
6. Se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.
7. Per la trattazione dell'interrogazione in consiglio sono osservati i seguenti ordine e tempi:
- a) l'interrogante illustra l'interrogazione;
  - b) il sindaco o l'assessore hanno l'obbligo di rispondere;
  - c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto;
  - d) complessivamente, ciascuno dispone di cinque minuti di tempo.

#### **Art. 18 - Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.**

1. Se, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, sono state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.
2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati, fissati dal presidente, eventualmente sentiti i capigruppo consiliari.

#### **Art. 19 – Ordini del giorno.**

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione scritta di un giudizio o di una valutazione relativi a fatti o questioni di interesse locale o generale, inerenti a problemi politici, economici e sociali di carattere generale o attinenti a provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Il consigliere proponente dà lettura dell'ordine del giorno e lo illustra ai presenti nel tempo limite di cinque minuti.
3. Ogni consigliere può intervenire, una sola volta, al fine di precisare la propria posizione, nel tempo limite di quattro minuti. A conclusione del dibattito si procede alla votazione conclusiva.

## CAPO IV

### CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO

#### Art. 20 - Convocazione del consiglio comunale.

1. Fatta salva la procedura fissata dalla legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni di cui al successivo art, la convocazione del consiglio comunale è disposta dal Sindaco.
2. L'avviso di convocazione indica:
  - il giorno, la sede, e l'ora dell'adunanza;
  - l'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori;
  - il giorno, la sede e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, ha luogo la seduta di seconda convocazione;
  - l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.
3. Il Consiglio Comunale può essere convocato in prima e/o seconda convocazione. Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, non è necessario procedere a nuova notifica. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un stacco temporale minimo 1 ora
4. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiede un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

#### Art. 20 bis – Prima adunanza del consiglio comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni deve essere convocata dal sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. In detta prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, procede:
  - a) All'esame della condizione di eleggibilità dei consiglieri neo-eletti e alla loro convalida; Qualora per alcuni di essi fossero rilevate cause di ineleggibilità o di incompatibilità, procederà alla loro surroga secondo la graduatoria stabilita all'art 69 del TUEL 267/2000;
  - b) Riceve il giuramento da parte del Sindaco, che pronuncerà le parole "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana"
  - c) Dopo il giuramento ed essere informato dal Sindaco sulla nomina dei componenti della Giunta Comunale;
  - d) All'elezione, con votazione segreta, tra i suoi componenti, della Commissione Elettorale Comunale, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del D.P.R. n 21232 del 20.03.1967 e successive modificazioni:

#### Art. 21 - Distinzione delle sedute - Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie - straordinarie - urgenti - di prima convocazione - di seconda convocazione - pubbliche e segrete.
2. **Sedute ordinarie - sedute straordinarie:** sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: le linee programmatiche di mandato, il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione. Sono straordinarie tutte le altre.
3. **Sedute urgenti:** sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il presidente del consiglio, nell'avviso di convocazione, motiva esaurientemente l'urgenza. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non può comprendere argomenti mancanti del detto requisito.
4. **Sedute di prima e di seconda convocazione:** nelle sedute di prima convocazione il consiglio non delibera se non intervengono almeno la metà più uno compreso il Sindaco. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno n.1/3

(un terzo) dei consiglieri assegnati oltre il Sindaco. Le sedute di seconda convocazione hanno luogo non prima di ore 1 e non oltre due giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che sono stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non è stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richiede particolari *quorum* di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione. Per l'approvazione del bilancio preventivo, del riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione è richiesta la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione o dal numero minimo previsto in caso di seduta di seconda convocazione.

5. **Sedute pubbliche e segrete:** di norma, le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Se, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, sono introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi.

Il consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza o l'esame di fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio escano dall'aula.

### **Art. 22 - Avviso di convocazione - Modalità e termini.**

1. L'avviso di convocazione è di norma trasmesso a mezzo Pec all'indirizzo comunicato dai consiglieri. Solo qualora non sia possibile procedere in questa forma o sia diversamente richiesto dal singolo consigliere, si procederà alla notifica mediante consegna al domicilio:

- a) per le **convocazioni ordinarie, cinque giorni prima** di quello stabilito per la riunione;
- b) per le **convocazioni straordinarie, tre giorni prima** di quello stabilito per la riunione
- c) per le **convocazioni d'urgenza, ventiquattro ore prima** di quello stabilito per la riunione

L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno, trasmesso all'indirizzo Pec comunicato dal consigliere, tiene luogo della notifica del messo comunale.

2. Per gli argomenti aggiuntivi, l'avviso di convocazione è notificato almeno ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per la riunione.
3. Il giorno di consegna non viene computato.
4. Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, sono notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.
5. Prima della elezione del domicilio di cui al precedente comma 4, la notifica della convocazione avviene a mano, a mezzo Pec, o raccomandata con avviso di ricevimento presso la residenza, senza altre particolari formalità. La spedizione avviene entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
6. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.
7. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria comunale, entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato all'albo pretorio on line e negli altri luoghi consueti
8. Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza e attualità il presidente dispone l'affissione di appositi manifesti e l'eventuale invio dell'ordine del giorno al Prefetto ed alla Locale stazione dei Carabinieri.

**Art. 23 - Ordine del giorno.**

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del consiglio ed è redatto dal Sindaco in modo che i consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.
2. Hanno la precedenza:
  - 1 - le interrogazioni;
  - 2 - le mozioni;
  - 3 - le interpellanze;
  - 4 - le proposte del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali;
  - 6 - da ultimo saranno iscritti gli affari da discutere in seduta segreta.
3. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del consiglio e con l'assenso della maggioranza dell'assemblea consiliare.

**Art. 24 - Deposito degli atti per la consultazione.**

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri di cui all'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, ad esclusione degli atti che costituiscono mero indirizzo, corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate presso la sede comunale, un giorno prima della seduta.
2. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati e di prenderne visione durante l'orario d'ufficio.
3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti sono depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

**Art. 25 – Emendamenti: presentazione, discussione e votazione.**

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.
2. Costituiscono emendamenti le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione depositata negli uffici comunali. Gli emendamenti sono presentati per iscritto al presidente del consiglio comunale e devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno 48 ore prima della seduta. Il testo dell'emendamento viene inserito nel fascicolo delle proposte di deliberazione a cui si riferisce solo nel caso in cui sia stato possibile svolgere la necessaria attività istruttoria e solo se muniti dei pareri previsti dalla legge.
3. Gli emendamenti di non rilevante importanza, che non incidono sul contenuto della proposta di deliberazione ma sono solo volti a migliorarne la formulazione possono essere proposti anche nel corso della seduta. È rimessa alla valutazione del Presidente l'ammissione della proposta dell'emendamento.
4. Per gli emendamenti relativi al DUP e alla proposta di bilancio con relativi allegati si applicano le disposizioni del regolamento di contabilità dell'Ente;
5. Dopo l'illustrazione dell'emendamento da parte del presentatore hanno diritto di prendere la parola, nel seguente ordine: il Sindaco, l'assessore competente, ed un consigliere per gruppo. La discussione deve essere contenuta in tempi congrui, tenuto conto della complessità dell'argomento con facoltà per il Presidente di fissare i tempi dei singoli interventi. Su ciascun emendamento il presidente fa accertare dal responsabile del servizio o, in assenza, dal segretario comunale se occorre o meno istruttoria tecnico-amministrativa e, nel caso in cui sia necessaria, richiede, ove possibile, l'immediata esplicitazione dei prescritti pareri di cui al comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

6. Conclusa la discussione, il presidente mette in votazione gli emendamenti e successivamente la proposta di deliberazione con gli emendamenti eventualmente accolti.

**Art. 26 – RegISTRAZIONI AUDIOVISIVE.**

1. È facoltà del presidente del consiglio disporre o autorizzare la ripresa audiovisiva dei lavori con qualsiasi mezzo.
2. Il presidente ha comunque l'obbligo di informare preventivamente i partecipanti alla seduta della ripresa audiovisiva dei lavori e della successiva diffusione.
3. Il presidente del consiglio quando nel corso del dibattito, emergono informazioni personali riservate, dispone la sospensione delle riprese al fine anche di evitare la divulgazione di informazioni delicate, nella tutela della riservatezza dei soggetti partecipanti alla seduta e di quelli presenti tra il pubblico.

## **CAPO V PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA**

### **Art. 27 - Disciplina delle adunanze.**

1. I poteri di polizia della sala consiliare spettano al consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal Sindaco- presidente.
2. Il presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.
3. Il presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare, alla polizia municipale o ad altro dipendente incaricato, di allontanare dalla sala la persona o le persone tra il pubblico che turbano l'ordine. Se non sono individuate le persone responsabili del disordine, il presidente ha facoltà di ordinare lo sgombrò della sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori possono essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.
4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.
5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del presidente e dopo che è stata sospesa o tolta la seduta.
6. Se, per qualsiasi motivo il Sindaco presidente è incompatibile, ove la legge non disponga altrimenti, per la sola trattazione dell'argomento incompatibile la presidenza è assunta dal consigliere anziano
7. Il presidente non può disporre, avvalendosi della forza pubblica presente in aula, al fine di riportare l'ordine interno all'organo collegiale, l'allontanamento della minoranza.

### **Art. 28 - Persone ammesse nella sala delle adunanze.**

1. Poiché, in via generale, le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
2. Nessuna persona estranea al consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al segretario, agli impiegati, al revisore dei conti, alla polizia municipale ed agli inservienti addetti al servizio, può, comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati per l'illustrazione, a richiesta del presidente, delle materie in trattazione.
3. Chiunque accede alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

### **Art. 29 - Segreteria dell'adunanza.**

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di statuto.
3. Il segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del comune.

4. Il segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete dandone lettura all'assemblea, esegue l'appello nominale e coadiuva il presidente per il regolare andamento dei lavori del consiglio comunale.
5. Nel caso in cui il segretario comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, sono svolte da un consigliere comunale designato dal presidente.

#### **Art. 30 - Scrutatori - Nomina - Funzioni.**

1. Per determinati argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente designa due consiglieri alle funzioni di scrutatori - ricognitori di voti con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento e proclamazione dei relativi risultati.
2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.

## **CAPO VI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

### **Art. 31 - Dei posti e degli interventi.**

1. I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, salvo diversa disposizione del Presidente, rivolti al presidente e ai consiglieri.
2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito od al termine degli altri interventi.

### **Art. 32 - Ordine dei lavori - Sedute deserte.**

1. I lavori del consiglio iniziano appena raggiunto il numero legale.
2. Se, trascorsa mezz'ora, non è raggiunto il numero legale, il presidente dichiara deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale risultano i consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale è fatta menzione anche dei consiglieri assenti giustificati.
3. I consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al segretario dell'assemblea il quale, se viene a mancare il numero legale, ne informa il presidente per le conseguenti determinazioni.
4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il presidente può sospendere i lavori fino a 30 minuti ovvero rinviare la seduta.
5. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i consiglieri sono riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

### **Art. 33 - Inizio dei lavori.**

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta.
2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza, almeno che l'assemblea consiliare, all'unanimità, lo consenta.
3. Al termine della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente ha facoltà di illustrare le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sia le comunicazioni del presidente che gli interventi dei consiglieri sono contenuti, di norma, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.

### **Art. 34 – Verifica del numero legale.**

1. In caso di richiesta di verifica del numero legale nel corso della seduta, il presidente può attendere 10 minuti prima di procedere all'appello nominale.
2. Il presidente, se constata la mancanza del numero legale per la validità della seduta, dichiara sciolta la seduta stessa e ne fa dare atto a verbale, con l'indicazione dei presenti e degli assenti.
3. La seduta successiva potrà essere di seconda convocazione per tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e non trattati nella seduta in cui è mancato il numero legale.

**Art. 35 - Comportamento dei consiglieri.**

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il presidente lo richiama.
3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tiene conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente gli interdice la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione.

**Art. 36 - Esercizio del mandato elettivo - Decadenza.**

1. I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.
2. Le giustificazioni sono date per iscritto entro dieci giorni dalla seduta. Le assenze possono essere giustificate dal capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.
3. Si intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia, seri motivi di famiglia, assenza dal comune o altri gravi motivi.
4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue giustificazioni entro un termine non inferiore a 20 giorni dalla data del ricevimento.
5. Trascorso tale termine, se non pervengono giustificazioni o eccezioni ovvero le giustificazioni o eccezioni prodotte non sono ritenute idonee a far venir meno la procedura di decadenza, il presidente del consiglio iscrive all'ordine del giorno la proposta di dichiarare la decadenza del consigliere interessato e di procedere all'eventuale surroga.
6. Per la dichiarazione di decadenza è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. In tale ipotesi si procede immediatamente alla surroga. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro 10 giorni

**Art. 37 - Partecipazione dell'assessore non consigliere.**

1. L'eventuale assessore, non consigliere, di cui all'art. 47 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relatore con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine gli è notificato l'avviso di convocazione.
2. La sua partecipazione alle adunanze del consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

**Art. 38 - Adunanze consiliari aperte.**

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il sindaco indice adunanze consiliari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze è trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze “aperte” del consiglio comunale non sono adottate deliberazioni. Possono essere, redatti verbali di seduta aperte con un’esposizione succinta dell’andamento della seduta.

#### **Art. 39 - Chiusura della discussione.**

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull’argomento nessun altro consigliere chiede di parlare, il presidente dichiara chiusa la discussione.
2. Dichiarata chiusa la discussione, ed intervenuta la eventuale replica del relatore, non è concessa la parola se non per semplici dichiarazioni di voto o di astensione. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a cinque minuti.
3. La discussione si conclude con la votazione.
4. Nel caso di urgenza, il Consiglio Comunale può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione con il voto espresso, in separata votazione, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

#### **Art. 40 - Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell’ordine del giorno.**

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il presidente dichiara sciolta la seduta.
2. Se non viene ultimata, per qualsiasi ragione, la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il presidente sospende la seduta.
3. La determinazione del giorno e dell’ora in cui ha luogo la prosecuzione dell’adunanza sospesa, salvo che il consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal presidente.
4. L’avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori contiene l’ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed è notificato a tutti i consiglieri assenti al momento della sospensione almeno otto ore prima di quella fissata per la riunione.

## **CAPO VII DELLE VOTAZIONI**

### **Art. 41 - Sistemi di votazione.**

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata di mano.
2. Le deliberazioni concernenti persone sono prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione è osservata solo quando la legge, lo statuto o il regolamento, espressamente lo prescrivono.
3. La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedono almeno un quinto dei consiglieri assegnati. Tale richiesta deve essere presentata in forma scritta dopo la chiusura della discussione e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto. Per questa votazione il presidente indica il significato del "sì" e del "no", il segretario fa l'appello e il presidente proclama l'esito della votazione. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
4. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova, qualora sorgano dubbi sul risultato, in tal caso il presidente può ripetere la votazione; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.
5. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il presidente, con l'assistenza degli scrutatori procede al loro spoglio, accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate fino alla seduta successiva.
6. Per la nomina dei rappresentanti del consiglio si fa riferimento a quanto disciplinato dal presente regolamento al corrispondente articolo.

### **Art. 42 - Annullamento e rinnovazione della votazione.**

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il presidente, valutate le circostanze, procede all'annullamento della votazione e ne dispone l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i consiglieri che hanno partecipato alla votazione precedente.
2. L'irregolarità può essere accertata dal presidente ovvero essere denunciata da un consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al presidente e non è consentita la riapertura della discussione.

### **Art. 43- Interventi nel corso della votazione.**

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

### **Art. 44 - Mozioni d'ordine.**

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale al presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale è stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più consiglieri.
2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il presidente. Se la sua decisione non viene accettata dal proponente, questi può appellarsi al consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione a maggioranza dei presenti.
3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno.

4. Il presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

#### **Art. 45 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.**

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che sono estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.
2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal consiglio sull'argomento nel corso della seduta.
3. Il presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il presidente consulta il consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano a maggioranza dei presenti.
4. Sono altresì inammissibili e improcedibili le deliberazioni che non sono coerenti con le previsioni di bilancio e DUP e nei casi previsti dal regolamento di contabilità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 170, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
5. Non si procede alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno su richiesta dei consiglieri quando l'argomento non è di competenza del Consiglio. Se i proponenti insistono, il presidente consulta il consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano a maggioranza dei presenti.

#### **Art. 46 - Dichiarazioni di voto.**

1. Chiusa la discussione, può prendere la parola per dichiarazione di voto un solo consigliere per gruppo.
2. Può prendere altresì la parola per dichiarazione di voto il consigliere che intenda esprimere un voto difforme da quello del gruppo di appartenenza.
3. Ciascun consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al comune.
4. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun consigliere i cinque minuti.
5. Nessuno può prendere la parola nel corso della votazione fino alla proclamazione del risultato.

#### **Art. 47 – Votazione per parti.**

1. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più soggetti o oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico o un proprio valore dispositivo, il presidente, su richiesta anche di un solo Consigliere presentata prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto, può ammetterne la votazione per parti separate.
2. In caso tal caso il Consiglio procede preliminarmente alla votazione sulle singole parti componenti l'atto.
3. Su ogni proposta di deliberazione, emendamento o ordine del giorno, il consiglio deve infine esprimersi con votazione complessiva finale dando atto delle parti approvate e di quelle non approvate.

#### **Art. 48 - Computo della maggioranza.**

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è costituita da quel numero che, raddoppiato, dà il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
2. Se non si raggiunge la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida.

3. Quando un consigliere è tenuto per legge o per fatto personale ad astenersi su determinati argomenti viene invitato ad uscire dalla sala consiliare e pertanto non computato nel numero dei presenti necessario per rendere valida l'adunanza. I consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere valida l'adunanza.
4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le schede nulle.
5. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non è né adottato né respinto; può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del consiglio.

## **CAPO VIII DEI VERBALI DELLE SEDUTE**

### **Art. 49 - Verbale delle sedute - Contenuto e firma.**

1. Il processo verbale contiene, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali sono riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. I verbali indicano anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori, ove nominati.
3. Nei verbali si fa infine constare se le deliberazioni sono assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.
4. Non sono inserite nel verbale le dichiarazioni:
  - a) ingiuriose;
  - b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;
  - c) di protesta contro i provvedimenti adottati.
5. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri consiglieri: in tal caso l'interessato detta lentamente al segretario il testo della propria dichiarazione o lo presenta per iscritto.
6. Ogni consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.
7. I verbali sono sottoscritti dal presidente della seduta e dal segretario.

### **Art. 50 – Disciplina delle sedute in videoconferenza.**

1. Qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente articolo 3 le sedute del consiglio comunale e quelle delle commissioni consiliari se istituite, si svolgono in modalità videoconferenza.
2. Le sedute in videoconferenza prevedono che: I Consiglieri comunali, il Sindaco e i componenti della Giunta, il Segretario comunale o il vicario con lo staff di segreteria, partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sala consiliare o dal luogo fissato per la seduta, in modalità sincrona e simultanea.
3. Le adunanze in videoconferenza del Consiglio Comunale, si svolgono utilizzando piattaforme telematiche di cui l'Ente dispone e che permettono la percezione diretta, contemporanea, visiva e uditiva dei partecipanti, garantendo l'identificazione degli stessi e permettendo loro la discussione e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. È necessario quindi che tutti i Consiglieri comunali, il Sindaco, i componenti della Giunta e il Segretario Comunale e lo staff dispongano di una utenza che renda possibile il collegamento alla piattaforma utilizzata per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza. I Consiglieri si dovranno avvalere di strumenti informatici propri, quali pc portatili, tablet, smartphone e relativa connessione ad internet. Qualora fossero sprovvisti di tali dispositivi l'ente può mettere a disposizione postazioni internet presso la sede comunale, nei limiti delle proprie disponibilità.

4. L'esame della documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute che si svolgono in videoconferenza avviene secondo le modalità consuete. Quando il singolo consigliere che intenda partecipare in videoconferenza, lo richieda, gli atti possono essere messi a disposizione degli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti;
5. È consentito ai Consiglieri e agli altri partecipanti alla seduta di collegarsi da qualsiasi luogo che permetta il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi. Le condizioni contenute nel presente provvedimento devono sussistere ai fini della validità della seduta e delle delibere; di tale verifica sono responsabili il Presidente ed il Segretario del Comune
6. La convocazione delle sedute in videoconferenza avviene nelle consuete forme e modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio comunale, ma deve necessariamente indicare che le sedute si svolgeranno in modalità *videoconferenza*.
7. I Consiglieri comunali e il Sindaco rispondono all'appello nominale. Il Presidente della seduta, anche per mezzo del segretario verbalizzante, deve accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti.
8. Le sedute in videoconferenza del Consiglio comunale sono da ritenersi svolte presso la residenza comunale.
9. Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio delle sedute in videoconferenza o durante lo svolgimento delle stesse, vi siano problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale dei Consiglieri regolarmente collegati è garantito, considerando assente giustificato il Consigliere che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta deve essere considerata deserta e si procede secondo quanto stabilito in tal caso dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
10. Nelle sedute in videoconferenza la manifestazione del voto dei Consiglieri e del Sindaco deve avvenire in modo palese, per appello nominale. Non possono essere trattate nelle sedute in videoconferenza proposte di deliberazione che prevedano la votazione con scrutinio segreto.
11. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, si può trasformare, se possibile, il collegamento in sola audio-conferenza e procedere alla votazione, fatto salvo il rispetto di quanto previsto negli altri commi del presente articolo. In caso di incertezze, il voto potrà essere confermato mediante dichiarazione scritta inviata a mezzo Pec fatta pervenire all'indirizzo istituzionale dell'ente, entro lo stesso giorno della seduta.
12. Ai fini della verbalizzazione della seduta del Consiglio comunale, la seduta in videoconferenza può essere registrata mediante la specifica applicazione della quale dispone la piattaforma utilizzata. La registrazione della seduta deve essere conservata agli atti dell'Ente. Nel verbale delle riunioni in videoconferenza devono essere citati eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta, della votazione o che abbiano reso impossibile o incompleta la registrazione.
13. Per le sedute del Consiglio comunale, per cui sia impossibile garantire la presenza di pubblico, la pubblicità della seduta sarà garantita mediante un collegamento dedicato in streaming o face-book, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità di intervento.
14. La pubblicità e registrazione delle sedute del consiglio comunale può essere sospesa, procedendo solo in video conferenza dei suoi componenti, compreso il Segretario, qualora si discuta di questioni personali o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere della riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi;

15. La presentazione di documenti ammessi, ai sensi del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, può essere sostituita mediante invio degli stessi con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, almeno il giorno prima del collegamento durante l'orario d'ufficio;

**Art. 51 - Comunicazione delle decisioni del consiglio.**

1. Il segretario comunale comunica le decisioni adottate dal consiglio comunale ai responsabili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni, restituendo, agli stessi uffici i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.
2. Lo stesso segretario comunale trasmette, agli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni munite della dichiarazione di esecutività.

## **CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 52 – Diritto di informazione dei consiglieri comunali**

1. I consiglieri comunali in carica hanno diritto:
  - a) Di prendere visione di atti e documenti, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi del comune e degli atti preparatori in essi richiamati;
  - b) Di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
  - c) Ad ottenere copia di atti e documenti di archivio, nonché delle deliberazioni e regolamenti comunali
2. I consiglieri di pregresse gestioni, in attuazione del presente regolamento, hanno diritto di prendere visione e di avere copia di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgano questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile o penale.
3. I Consiglieri comunali che per l'esercizio del mandato abbisognino di copie di atti, documenti e provvedimenti debbano fare richiesta direttamente al segretario
4. Per agevolare il compito istituzionale dei consiglieri, una copia di tutte le deliberazioni dovrà essere depositata presso l'ufficio di segreteria, a disposizione dei consiglieri
5. Le copie rilasciate non sono assoggettabili all'imposta di bollo, né a qualsiasi altro diritto o rimborso di spesa
6. Il diritto dei consiglieri è esercitato con i limiti ed i vincoli previsti dalle leggi e regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto d'ufficio

### **Art. 53 – Sede e attrezzature del Consiglio Comunale**

1. Ai consiglieri Comunali, per l'esercizio del proprio mandato, previa richiesta formale, potrà essere concessa l'autorizzazione all'utilizzo della sala Consiliare ed eventuale attrezzatura e strumentazione necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali.

### **Art. 54 – Rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al T.U.E.L. 18 agosto 2000, n 267, allo Statuto Comunale nonché alle restanti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia in quanto applicabili.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

### **Art. 55– Tutela dei dati personali.**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del Regolamento (Ue) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 56 – Entrata in vigore.**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione e sostituisce integralmente il precedente Regolamento in vigore.

**Art. 57 – Pubblicità del regolamento.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 viene pubblicata sul sito web dell'Amministrazione nella sezione "*Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali*" perché tutti ne possano prendere visione.

**Il presente regolamento:**

- è stato approvato con delibera dal Consiglio comunale n. 54 del 24/11/2020;
- è stato pubblicato nell'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 27/11/2020 al 12/12/2020
- è entrato in vigore il 01/12/2020

Data 27/11/2020

**Il Segretario comunale**  
f.to Dott. Lorenzo Mascia